REGULA NETWORK
PIETROSANTI PAPARO & ASSOCIATI
Studi di Consulenza Legale Tributaria ed Internazionale
Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma
Tel. 06 33 27 00 32 - Fax 06 33 21 94 44
E-mail: roma@regulanetwork.com
08487791009

6

COPIA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

Appello cautelare (art. 62 c.p.a.)

nell'interesse di **ABBANOA s.p.a.**, con sede legale in (08100) Nuoro, via Straullu n. 35, C.F. e CCIAA Nuoro 02934390929, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante in carica, dott. Alessandro Ramazzotti, nato a Nuoro il 28 agosto 1949, cod. fiscale RMZ LSN 49M28 F979I, rappresentata e difesa dagli avvocati **Giuseppe Macciotta** (codice fiscale MCC GPP 58P90 B354V), **Fabrizio Pietrosanti** (codice fiscale PTRFRZ51E11H501I, p.e.c. fabriziopietrosanti@ordineavvocatiroma.org) e **Tommaso Paparo** (codice fiscale PPRTMS72C17C352M, p.e.c. tommasopaparo@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso l'associazione professionale *Pietrosanti Paparo & Associati,* P. Iva 08487791009, in 00198 Roma, Via di Santa Teresa 23, giusta procura in calce al presente atto [con richiesta di ricevere le comunicazioni al fax n. 06.33219444 ed alla pec tommasopaparo@ordineavvocatiroma.org],

contro

il COMUNE DI MARACALAGONIS, in persona del Sindaco legale rappresentante in carica, con domicilio eletto in 09128 Cagliari, Via Dante 77, presso il difensore avv. Cesare Rombi

e nei confronti

- dell'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in 09123 Cagliari, Via Cesare Battisti 14, non costituito
- del CONDOMINIO DI TORRE DELLE STELLE, c.f. 80011570928, in persona dell'amministratore giudiziale "I Borghi s.r.l.", 09042 Monserrato (Cagliari), Via Argentina, 92
- della sig.a PAOLINA MURRAI, in qualità di proprietario di unità abitativa sita nella lottizzazione Torre delle Stelle e di condomino del Condominio di Torre Delle Stelle, residente in 09044 Quartucciu (CA), Via Monte Spada 13

per l'annullamento e/o la riforma

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Seconda, in data 28 luglio 2015 n. 179, che, nell'ambito del ricorso n. 568/2015 proposto da Abbanoa S.p.A. nei confronti del Comune di Maracalagonis, ha respinto l'incidentale istanza di sospensione cautelare dell'impugnata ordinanza contingibile e urgente del sindaco n. 5 del 29

aprile 2015, ad oggetto: "*Trasferimento di gestione delle reti* [idriche] *della frazione di Torre delle Stelle in Comune di Maracalagonis*", trasmessa con nota del 4 maggio 2015, prot. 5764, e ricevuta da Abbanoa in data 4 maggio 2015.

***

1. Il Sindaco del Comune di Maracalagonis, nella dichiarata qualità di autorità sanitaria locale e ai sensi dell'art. 54, t.u.e.l., con ordinanza necessitata n. 5 del 29 aprile 2015 ha ordinato alla società esponente, gestore del servizio idrico integrato della Sardegna, di assumere la gestione delle «*condotte di adduzione e di distribuzione della rete idrica e tutte le infrastrutture connesse della lottizzazione Torre delle Stelle al fine di gestire il servizio idrico integrato*», atteso che ai sensi dell'art. 153, comma 1, d. lgs. 152/2006, le infrastrutture idriche di proprietà dei singoli enti locali sono date in concessione d'uso gratuita al gestore che ne assume gli oneri; ha altresì ordinato al condominio "Torre delle Stelle" la consegna all'ufficio tecnico del Comune e all'esponente società di «*tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla gestione del servizio idrico integrato sino ad oggi svolto* [...]», peraltro disponendo che nelle more dell'attuazione del provvedimento il condominio "Torre delle Stelle" continui ad operare quale «*gestore di fatto*».

2. Il provvedimento è stato emanato sui seguenti dichiarati presupposti: (a) che il Comune avrebbe acquisito al proprio patrimonio indisponibile la rete idrica interna alla lottizzazione Torre delle Stelle per atto di cessione in data 10 gennaio 1977 fatta da certa Immobiliare Torre delle Stelle S.p.A., soggetto titolare della convenzione di lottizzazione 2 marzo 1970, laddove un giudicato formatosi tra il Condominio Torre delle Stelle e un condomino **esclude che il Comune vanti la proprietà della detta rete idrica** [1], (b) che la rete e il servizio idrico interno alla lottizzazione sono stati tuttavia sempre e tutt'ora gestiti dal Condominio costituito tra i proprietari degli immobili interni alla lottizzazione, (c) che

---

[1] La Corte di Appello di Cagliari con sentenza 8 aprile 2011 n. 132, a definizione di controversia relativa a domanda di pagamento di oneri condominiali, ha infatti accertato che le opere di urbanizzazione interne alla lottizzazione, tra le quali è da intendersi compresa anche la rete idrica, sono state acquisite in proprietà pro-quota dai singoli condomini e riguardo ad esse la convenzione di lottizzazione del 1970 indicava unicamente che la società Immobiliare Torre delle Stelle ne avrebbe assunto la gestione provvisoria, con la conseguenza che la medesima società, allorché "*con il contratto del 10.1.1977* [...] *aveva ceduto al Comune di Maracalagonis le aree destinate a viabilità, parcheggio, verde pubblico e impianti sportivi,* [...] *a quella data non aveva più la titolarità completa dei beni ceduti, ormai acquisiti da coloro* [...] *che avevano acquistato nel comprensorio un lotto edificabile e con esso la proprietà pro-quota millesimale di quelle aree*" (pag. 8).

il Comune è stato condannato a prenderne in carico il funzionamento e la manutenzione dal Tar per la Sardegna a istanza di alcuni condomini dapprima con ordinanza del n. 402/2009 e poi con sentenza del n. 602/2013, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 7 novembre 2014 n. 5487 (peraltro impugnata dal condominio per ragioni di giurisdizione innanzi la Corte di Cassazione con ricorso n. 20118/2015, allo stato pendente), (d) che però sussiste *«impossibilità tecnica e materiale e giuridica per il Comune di gestire la rete idrica nella lottizzazione per mancanza di idoneo personale e adeguata dotazione tecnica»* [2], (e) che al contempo tuttavia sussiste potenziale *«grave pericolo per la salute dei cittadini»* conseguente all'utilizzo di *«acqua priva di alcun controllo batteriologico»*, proveniente *«in parte da pozzi di captazione e in parte da rete acquedottistica gestita dall'Abbanoa»*.

3. Con l'ordinanza sindacale 5/2015, di immediato e diretto trasferimento della rete idrica interna alla lottizzazione dalla gestione condominiale a quella della società esponente, il Comune mira così ad anticipare e rendere a sé neutro l'esito sia del giudizio pendente innanzi al Tar Sardegna (ricorso n. 223/2015, per il quale è fissata l'udienza del 16 settembre 2015) di ottemperanza alla sentenza Tar Sardegna 602/2013 che ha condannato il Comune a prendere in carico il funzionamento e la manutenzione della rete, sia del giudizio di cui al ricorso del condominio, per ragioni di giurisdizione innanzi la Corte di Cassazione, rgn n. 20118/2015, allo stato pendente.

4. La società esponente, dopo aver senza successo invitato il Comune all'annullamento in autotutela dell'ordinanza, l'ha impugnata con ricorso n. 568/2015, deducendone l'illegittimità sotto più profili e incidentalmente domandandone la sospensione cautelare.

5. In punto di fatto, ha dedotto che l'allora Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna (oggi Ente di governo dell'ambito della Sardegna) già con nota del 17 ottobre 2011, prot. 2688, aveva invitato il Comune allo svolgimento di tutte le operazioni

---

[2] Nella propria comparsa di risposta (punto 9, primo cpv) il Comune, contro l'evidenza letterale del proprio provvedimento, nega d'essere impossibilitato alla gestione delle condotte idriche *"per mancanza di personale, così come viene affermato nel ricorso, ma per una impossibilità che deriva dalla legge stante il fatto che Abbanoa S.p.A. è il gestore unico per la Sardegna delle condotte idriche cittadine"*.

necessarie (compresa innanzitutto la **ricognizione delle infrastrutture**) al fine di consentire, ai sensi dell'art. 143, d. lgs. 152/2006, e della convenzione di affidamento del s.i.i, la presa in carico da parte di Abbanoa, gestore del s.i.i. d'ambito, di tale porzione di rete idrica e che **tale procedimento non si è ancora concluso non per inerzia dell'Ente di governo dell'ambito, che lo ha promosso, ma del Comune e del condominio che hanno sinora mancato di produrre tutta la necessaria documentazione.**

6. Ha così in particolare dedotto:

- che Gestione commissariale straordinaria dell'Autorità d'Ambito aveva convocato in data 4 aprile 2014 la riunione delle parti coinvolte *"al fine dell'aggiornamento delle procedure per il trasferimento della gestione delle reti della località di Torre delle Stelle nel territorio comunale di Maracalagonis"*;
- che nella riunione del 15 aprile 2014 veniva *"fissato un primo sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune e di Abbanoa"* e verbalizzato che la raccolta dei dati non era ancora completata da parte del Comune, mancando la documentazione relativa:
    a. al monitoraggio sulla potabilità dell'acqua proveniente dai pozzi e da acquisirsi presso il Genio Civile e la ASL;
    b. alla tipologia delle apparecchiature elettromeccaniche presenti (pozzi, sollevamenti, serbatoi, ecc.);
    c. alla certificazione di rispondenza a norma dell'intero sistema;
    d. alla proprietà delle aree su cui sono ubicate le opere;
    e. agli utenti serviti;
    f. alla ripartizione dei contributi tra gli utenti;
    g. alla rappresentazione grafica (planimetria in scala adeguata) delle opere, con indicazione dell'andamento delle nuove condotte, della ubicazione dei pozzi, della condotta adduttrice dai pozzi, delle condotte di approvvigionamento dal sollevamento D ai serbatoi A e C.
- che l'Autorità d'Ambito, sulla base di dati forniti da Abbanoa, con nota tecnica in data 15 luglio 2014 aveva chiesto approfondimenti al Comune (indagini sul-

le strutture di sollevamento, acquisizione di dati sulla portata emunta dai pozzi e capacità dell'acquedotto);

- che la Prefettura di Cagliari con nota del 9 dicembre 2014 aveva evidenziato il dissidio interno al condominio Torre delle Stelle circa la legittimità della gestione tecnica ed economica della rete idrica da parte del contestato amministratore in carica [3];
- che nella riunione del 17 dicembre 2014 presso l'Autorità d'Ambito ancora risultava che:
  a. non erano state ancora fornite le portate dei pozzi e in particolare quella di punta estiva;
  b. le infrastrutture idriche all'interno del Codominio e il partitore con stazione di rilancio erano inaccessibili;
  c. uno dei serbatoi era realizzato su sedime privato e ne necessitavano atti di esproprio;
- che alla successiva riunione in data 30 aprile 2015 risultava che la situazione non era in alcun modo cambiata, con insistenza da parte dell'Autorità d'Ambito affinché il Comune provvedesse a quanto ancora carente;
- che l'Ente di Governo dell'Ambito con nota del 7-8 maggio 2015, prot. 1542, a seguito della comunicazione dell'ordinanza sindacale, ha ribadito:
  a. che l'emanazione dell'atto di trasferimento della gestione delle infrastrutture del s.i.i. dagli enti locali al gestore d'ambito **è di sua competenza**;
  b. che "*per poter concludere la procedura di trasferimento della gestione delle reti idriche di cui all'oggetto si rende necessario che* ***il Comune disponga della proprietà di tutte le opere appartenenti al sistema di distribuzione idrica*** *in argomento al fine di procedere a una ricognizione congiunta delle infrastrutture e alla stesura di un verbale di consistenza*";

[3] L'amministratore in carica (tale Diego Arca) era stato infatti **revocato**, a istanza di condomini, dal Tribunale di Cagliari con provvedimento in data 6 ottobre 2014, successivamente confermato dalla Corte di Appello in data 17 marzo 2015. Il Tribunale di Cagliari **con provvedimento in data 16 luglio 2015 ha però, in corso del presente giudizio, nominato la "I Borghi" s.r.l. amministratore giudiziale.**

c. che il Comune deve acquisire dal gestore privato *"tutti i dati reali della portata emunta dai pozzi nel periodo di punta estivo (sotto ferragosto), i dati relativi alla anagrafiche degli utenti, quelli della ripartizione dei singoli contributi di portata e tutta la documentazione relativa alle apparecchiature elettromeccaniche in esercizio"*;

d. che, solo all'esito, il gestore del s.i.i. *"sarà in grado di effettuare uno studio approfondito del nuovo sistema di distribuzione, di dimensionare le opere aggiuntive necessarie al suo funzionamento ottimale e di richiedere all'Ente di Governo il reperimento dei fondi necessari per la loro realizzazione"*;

e. che, tutto ciò compiuto, *"sarà cura dello scrivente Ente attivarsi con la massima sollecitudine al fine della predisposizione di idoneo atto di trasferimento"*.

7. Il Comune, nella memoria di costituzione in giudizio, ha insistito che l'ordinanza necessitata sia stata emanata sul presupposto che la gestione attuale della rete idrica sarebbe priva *"di un accurato controllo dal punto di vista batteriologico"* anche a causa della *"insalubrità dei serbatoi di accumulo che risultano in pessime condizioni igienico sanitarie"*, come è lamentato da residenti, e ha osservato in diritto che, per legge, la rete idrica debba essere presa in carico dal gestore del servizio idrico regionale e non da esso ente locale, ammettendo esplicitamente che l'ordinanza è stata emessa per fronteggiare gli imminenti esiti del giudizio di ottemperanza attivato nei propri confronti.

8. Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Seconda, con in data 28 luglio 2015 n. 179, ha respinto l'istanza cautelare con la seguente motivazione: *"Considerato che ai sensi dell'articolo 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, come nella specie, devono essere date in concessione gratuita al Gestore del servizio idrico integrato al fine della gestione del relativo servizio, cosicché l'obbligatorietà dello stesso non può essere paralizzata dall'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito nel porre in essere gli adempimenti di sua competenza e segnatamente l'affidamento del servizio al Gestore. Rilevato che l'ordinanza impugnata, volta a far assumere il servizio alla società Abbanoa, è giustificata dall'inerzia dell'Ente gestore*

dell'ambito e dall'esigenza di evitare pericolo per la salute pubblica, connesso alla attuale assenza di controllo sulla potabilità dell'acqua immessa in rete dal gestore di fatto del servizio idrico. Ritenuto che gli impedimenti alla presa in carico indicati in ricorso, quali l'assenza di accertamento sull'attitudine delle strutture esistenti a garantire standard di qualità del servizio e quali gli accertamenti in ordine alla potabilità e portata dell'acqua emunta dai pozzi, rappresentano attività proprie del Gestore del servizio idrico e non del Comune".

9. Il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare è erroneo per i seguenti

MOTIVI

- I -

Si è dedotto nel ricorso d'impugnazione dell'ordinanza sindacale che questa si pone *contra ordinem* nel suo sostituirsi all'autorità dell'Ente di governo dell'ambito nella conclusione del procedimento di affidamento del servizio per tale porzione di territorio e di trasferimento della rete idrica, di competenza di quest'ultimo.

Il Tar osserva in contrario che l'intervento del Comune è giustificato proprio dall'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito nel porre in essere gli adempimenti di sua competenza. A giudizio del Tribunale amministrativo, l'ordinanza avrebbe pertanto legittima funzione sostitutiva del mancato provvedimento dell'Ente di governo dell'ambito.

E' noto che il potere di ordinanza necessitata, avente natura di atto di alta amministrazione sussidiario ed *extra ordinem* del sindaco, quale ufficiale di governo, in materia di igiene pubblica, è volto a colmare, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e secondo un processo di eterointegrazione, vuoti normativi che però nella specie non sussistono.

Il suo uso è residuale e resta precluso ogni volta che esista una specifica normativa regolante la fattispecie.

Indipendentemente quindi dalla conoscenza e stabilizzazione del supposto fatto di pericolo e dal carattere intrinsecamente definitivo della misura di contrasto in concreto adottata (elementi che escludono l'utilizzabilità dell'istituto), il provvedimento non poteva essere assunto perché alternativo e incompatibile con la normativa che regola il settore del servizio idrico integrato <u>anche per il caso di eventuale inerzia dell'ente di governo</u>

dell'ambito (**peraltro, nella specie, insussistente** come dimostrato dalla narrazione in fatto che precede e dalla correlata documentazione).

E' infatti noto al riguardo che il Comune non esercita alcuna competenza in materia di gestione delle risorse idriche (art. 147, comma 1, del d. lgs. 152/2006, secondo il quale "Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1").

Ferma la circostanza che l'ente di governo dell'ambito ha già a suo tempo provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato ad Abbanoa S.p.A. quale gestore unico d'ambito regionale (art. 149-bis, d. lgs. 152/2006) e che il Comune di Maracalagonis ha a sua volta consegnato ad Abbanoa in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, le infrastrutture idriche all'epoca di sua proprietà (art. 153, d. lgs. 152/2006), nel caso che ci occupa il Comune dichiara di versare nell'obbligo di affidare in concessione al gestore del s.i.i. le ulteriori opere di urbanizzazione primaria necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico fatte realizzare negli anni '70 dal concessionario della lottizzazione Torre delle Stelle.

Ai sensi dell'art. 157, d. lgs. 152/2006, l'affidamento al gestore di tali ulteriori opere implica tuttavia il previo sussistere di positivo parere di compatibilità con il piano d'ambito dell'ente di governo dell'ambito e quindi la stipula della relativa convenzione tra l'ente locale e il soggetto gestore del servizio. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda agli atti di sua competenza, il Presidente della regione esercita ai sensi dell'art. 172, comma 4, d. lgs. 152/2006, i poteri sostitutivi, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. E, ulteriormente, nell'eventuale inerzia del Presidente della regione, su segnalazione dell'Autorità in sua vece provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta.

Nell'ottobre 2011 fu la stessa Autorità d'ambito ad avviare il procedimento volto a consentire la presa in carico da parte di Abbanoa della rete idrica della lottizzazione Torre

delle Stelle, erroneamente ritenuta di proprietà comunale mentre è tutt'ora in proprietà dei condomini del comprensorio. In questi anni il Comune non ha mai contestato il sussistere di alcuna inerzia provvedimentale in capo all'Autorità (oggi Ente di gestione dell'ambito), né ha tantomeno chiesto al presidente della Regione l'attivazione dei poteri sostitutivi di sua competenza, neppure invero negando di dovere gli adempimenti richiestigli al fine di mandare a buon fine il procedimento.

In tale contesto, il Tar nell'ordinanza cautelare qui impugnata, prima ancora di far applicazione del principio secondo il quale il sindaco non può legittimamente esercitare i propri poteri d'ordinanza contingibile ed urgente per provvedere su una questione di competenza di altra p.a. in caso di inerzia di quest'ultima, salvo che non sussista una situazione di pericolo di danno imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari offerti dall'ordinamento (cfr Cons. Stato, sez. V, 28-02-2001, n. 1086), avrebbe dovuto in primo luogo intendere che **nella specie non sussiste alcuna inerzia dell'Ente di governo dell'ambito**, com'è reso evidente dalla circostanza che il Comune non la deduce, non ha contestato le azioni e gli adempimenti richiestigli dall'Ente, non lo ha mai diffidato a concludere il procedimento anche in loro difetto, non ha mai chiesto al presidente della Regione l'attivazione dei poteri sostitutivi di sua competenza.

- II -

Si è dedotto nel ricorso innanzi al Tar che presupposto per l'esercizio del potere d'urgenza da parte del sindaco è il sussistere di un pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di un'eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati; pericolo che deve essere provato e attuale.

Il provvedimento sostiene, unicamente sulla base di doglianza di condomini che ne lamentano le modalità di svolgimento da parte di altri soggetti privati con i quali sono in lite, che la gestione attuale della rete idrica del condominio Torre delle Stelle sia condotta con possibile pregiudizio per l'igiene e la salute, atteso che il suo utilizzo avverrebbe senza alcun controllo.

La mera ipotesi (non provata dal Comune, ed anzi smentita dalle analisi eseguite da Abbanoa sull'acqua derivata dall'acquedotto) che l'acqua distribuita possa, per vizio intrinseco (essendo emunta da pozzi oltre che derivata dall'acquedotto pubblico) o per anoma-

lie della rete, essere non potabile non vale evidentemente a dare per dimostrato il sussistere di un pericolo sanitario attuale e a fondare, improvvisamente dopo quasi quarant'anni, l'emanazione di un provvedimento *extra ordinem* di sostituzione *ad horas* del relativo gestore. E' infatti indispensabile, a legittimare l'adozione di un tale ordine, sia il sussistere di un preventivo accertamento della situazione pericolosa fondato su prove concrete e non su mere presunzioni, sia il manifestatasi improvviso e imprevedibile di una tale situazione di pericolo, tanto da escludere il possibile ricorso a forme di tutela tipiche (Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2007 n. 6366). Inoltre, come risulta dai verbali delle riunioni presso l'Ente di governo dell'ambito, la quasi totale assenza di informazioni e dati tecnici sulla rete idrica della lottizzazione, implicherebbe il trasferimento alla gestione di Abbanoa di strutture del Comune di cui è ignota l'attitudine al pubblico servizio secondo gli standard previsti dalla convenzione e dal disciplinare di esercizio.

Respingendo l'istanza cautelare, il Tar dichiara che il provvedimento impugnato sarebbe legittimamente sostenuto "*dall'esigenza di evitare pericolo per la salute pubblica, connesso alla attuale assenza di controllo sulla potabilità dell'acqua immessa in rete dal gestore di fatto del servizio idrico*".

Il sussistere di un pericolo per la salute pubblica, quale presupposto di emanazione d'una ordinanza contingibile e urgente *extra ordinem* del sindaco relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, deve essere legittimamente dichiarato soltanto previo accertamento della sussistenza di una situazione di pericolo concreto ed effettivo: diversamente l'ordinanza costituisce strumento di "procurato allarme" sociale, peraltro nel periodo balneare, basata su ipotesi del tutto conseguenti al mancato accertamento circa la qualità dell'acqua. Inoltre, tale accertamento – per sancire il sussistere di un pericolo per la salute pubblica – dovrebbe certificare non soltanto la effettiva mancanza di "potabilità" dell'acqua (come è ipotizzato), ma la sua "nocività", ciò in ragione del fatto che la nozione di non potabilità dell'acqua (nella specie, addirittura soltanto possibile) non va confusa con quella di nocività dell'acqua, ove soltanto il secondo carattere impinge sul bene giuridico della salute pubblica (Cass. pen., sez. I, 13-07-1995, Zaniboni).

Ove mai provata la nocività dell'acqua, essendo il condominio tutt'ora proprietario e gestore della rete del comprensorio, l'ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della

salute pubblica dovrebbe avere quale destinatario il medesimo e recare – se del caso con l'ausilio tecnico di Abbanoa – disposizioni cogenti di sanificazione o interdizione dall'uso di acque emunte dai pozzi o di porzioni di impianto appurate nocive o mal governate e non già disporre, fuori dalle proprie attribuzioni e interferendo con l'organizzazione del s.i.i., il trasferimento dell'uso della rete e dell'erogazione del servizio a soggetto terzo.

Ne consegue che già lo stesso riferimento, contenuto nell'ordinanza sindacale, alla ipotizzata (per asserita mancanza di controlli) mera non potabilità dell'acqua e l'insussistenza di alcun richiamo relativo ad una sua ipotetica nocività (costituente essa sola pericolo per la salute pubblica), avrebbe dovuto far dichiarare la medesima priva del suo presupposto fondante e pertanto meritevole d'essere sospesa nei suoi effetti.

Peraltro, la recente nomina da parte del Tribunale di Cagliari d'un amministratore giudiziario al Condominio Torre delle Stelle nella società "I Borghi", in luogo del revocato geom. Arca, consegna al passato le istanze e le questioni poste da condomini in relazione alla controversa gestione della rete idrica interna al condominio, consentendo che la gestione condominiale della rete possa proseguire in corso del presente giudizio in un contesto di normalizzata affidabilità; l'ordinanza del Comune appare piuttosto proiettata a dirimere in fatto le controversie interne al condominio, tra gli stessi condomini, sul futuro della proprietà della rete idrica condominiale, con ciò palesando sviamento nell'esercizio del potere.

- III -

Pure nel ricorso si è dedotto che l'ordine assertivamente necessitato neppure avrebbe attitudine al perseguimento del dichiarato «*fine di gestire il servizio idrico integrato*», poiché la presa in carico della qui controversa porzione di rete idrica della lottizzazione Torre delle Stelle non comprende comunque l'intera rete idrica, dalla quale resterebbe estranea la porzione di infrastrutture ricadenti nell'adiacente Comune di Sinnai, il cui territorio non è servito da Abbanoa e per il quale il Comune di Maracalagonis non può certo provvedere.

L'ordinanza del Tar qui impugnata trascura questi dati di fatto e provvede *come se* tutte le opere appartenessero al patrimonio del Comune di Maracalagonis o *come se* la diversa circostanza fosse irrilevante. In un caso come nell'altro, indebitamente conserva efficacia

a provvedimento ineseguibile riguardo a segmenti di rete e a impianti dei quali quel Comune non ha potestà di disporre.

- IV -

Guardando al contemperamento degli interessi.

L'ordinanza sindacale dichiara di perseguire, attraverso l'ordine al soggetto gestore del servizio di prendere in immediato carico la rete e di assumere il servizio idrico all'interno del condominio, il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela della salute pubblica potenzialmente compromesso dall'asserita assenza di controlli sulla potabilità dell'acqua.

E' però evidente che l'interesse pubblico alla tutela della salute pubblica e all'erogazione di acqua idonea al consumo umano si persegue piuttosto attraverso l'esercizio dei controlli di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano che, ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 31, spettano all'azienda U.S.L. territorialmente competente, la quale ove occorra propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica (art. 10, d. lgs. 31/2001), fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in casi di inerzia delle autorità locali competenti: azienda u.s.l. o comune (art. 12, comma 1, lett. "b", d. lgs. 31/2001).

Il Comune poco credibilmente dichiara che tali controlli non sono compiuti (davvero l'azienda a.s.l. si disinteressa di un comprensorio così vasto e popolato?), ma non invoca l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, piuttosto si sostituisce all'Ente di governo dell'ambito per spogliarsi *ante tempus* della rete idrica e sottrarsi alle richieste istruttorie fattegli dall'Ente di governo dell'ambito.

La scelta provvedimentale implica tuttavia lesione di altri interessi pubblici, posti a tutela dell'ordinata organizzazione del s.i.i. e la cui cura è devoluta all'Ente di governo dell'ambito (o ai poteri sostitutivi regionali in caso di sua inerzia).

L'esecuzione dell'ordinanza condurrebbe infatti fuori dal procedimento di trasferimento della rete in corso innanzi all'Ente di governo dell'ambito, impedirebbe la conclusione della relativa istruttoria, consegnerebbe al gestore d'ambito un'infrastruttura di cui è attualmente ignota l'attitudine al pubblico servizio e di cui sono ignoti gli utilizzatori, con impossibilità di conseguirne la qualità di utenti del servizio e debitori del relativo corrispettivo da tariffa. In ciò, si evidenza il totale difetto di attribuzione del sindaco ad emet-

tere l'ordinanza impugnata innanzi al TAR Cagliari, in quanto essa è evidentemente preordinata a organizzare la gestione del servizio idrico nel relativo territorio comunale, con evidenti interferenze in attribuzioni riservate per legge all'Ente d'Ambito, ente al quale il medesimo comune appartiene. Peraltro, sotto tale profilo, emerge un grave difetto di leale cooperazione tra enti (l'Ente d'Ambito e il Comune) le cui ricadute sono a carico del gestore del servizio idrico integrato.

Nella specie, vi è lesione dell'interesse pubblico alla concessione di una rete idrica di cui sia previamente accertata l'integrale proprietà pubblica e dopo che sia stata acquisita la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature elettromeccaniche in esercizio, alle quantità d'acqua emunta dai pozzi in aggiunta a quella derivata dall'acquedotto pubblico, alle anagrafiche degli utilizzatori.

Nel contemperamento dei contrapposti interessi (quello del Comune alla presunta tutela della salute pubblica, in mancanza però di idonei accertamenti tecnici sul punto, e quello della corretta procedura di organizzazione del servizio intrico nel rispetto delle attribuzioni e competenze degli Enti ed organi individuati dal legislatore), deve evidentemente prevalere, a garanzia dello stesso Comune di Maracalagonis, che l'organizzazione e l'erogazione del servizio idrico avvenga in consonanza con le regole che presiedono l'organizzazione del s.i.i.; inoltre, l'interesse del Comune e del suo sindaco al monitoraggio della qualità dell'acqua circolante nella rete condominiale deve perseguirsi attraverso l'esercizio dei controlli di cui è responsabile l'azienda u.s.l. e, in caso di sua inerzia, l'attivazione dei poteri sostitutivi regionali, con assunzione dei debiti provvedimenti previsti dal d. lgs. 31/2001 a tutela della salute pubblica per il caso in cui tale acqua si riveli nociva per la salute.

- V -

L'assunzione diretta delle reti da parte di ABBANOA in totale assenza di un procedimento amministrativo conforme alle regole del settore, previo accertamento della consistenza delle reti e degli impianti, costituisce un precedente unico ed un grave *vulnus* all'ordinamento giuridico, sia sul piano dei poteri ed attribuzioni riservate ai diversi enti, sia sul piano della corretta organizzazione del servizio, anche con riguardo alle responsa-

bilità che dovranno evidenziarsi, non ultime quelle in capo ai condomini, in termini ambientali oltre che economici, dalla pregressa gestione della rete.

Ne consegue, pertanto, che nelle more di una sollecita definizione del merito della vicenda, previ i debiti accertamenti di fatto, tra i quali in primo luogo quello attinente alla effettiva proprietà degli impianti, tutt'ora in capo al condominio e non già al Comune, la situazione di fatto meriterebbe di essere cristallizzata, e ciò in quanto l'esecuzione dell'ordinanza del sindaco produrrebbe altrimenti effetti irreversibili, sotto più profili.

- VI -

In conclusione, per le su esposte ragioni di fatto e di diritto, non paiono all'esponente società sussistere elementi a conforto della legittimità dell'ordinanza sindacale impugnata che giustifichino una pronuncia di conservazione della relativa efficacia in corso del presente giudizio.

Sotto il profilo del fatto, l'ordinanza sindacale in particolare:

- asserisce che la rete di adduzione idrica interna al condominio sia stata acquisita al patrimonio indisponibile del Comune, laddove la richiamata sentenza della Corte di Appello di Cagliari 8 aprile 2011 n. 132 costituisce prova documentale del contrario: **con ciò cade il primo presupposto essenziale sotteso al trasferimento dal Comune al gestore del s.i.i. della gestione di tale rete e del servizio**, almeno sino a quando il Comune non avrà prodotto in giudizio la convenzione di lottizzazione del 1970, il contratto del 1977, le pertinenti note di conservatoria attestanti rispetto ai terzi la dichiarata proprietà dei suddetti cespiti;
- asserisce che non siano effettuati riscontri di potabilità dell'acqua emunta dai pozzi interni al condominio, ma ciò non significa che sia provato il sussistere della nocività dell'acqua erogata attraverso le condotte condominiali e il conseguente pericolo per la salute pubblica: con ciò cade il secondo presupposto dell'ordinanza necessitata, almeno sino a quando il Comune non avrà prodotto in giudizio analisi dell'azienda a.s.l. che attestino che l'acqua è priva dei requisiti per il consumo umano;

- dispone in relazione all'intera rete, laddove è fatto notorio che il condominio e la rete di adduzione idrica ricadono in parte in territorio di altro comune, parte per la quale il Comune di Maracalagonis non può invece disporre.

***

Tanto esposto, Abbanoa S.p.A., come in epigrafe rappresentata e difesa,

ricorre

all'ecc.mo Consiglio di Stato affinché, in riforma dell'ordinanza in epigrafe, voglia sospendere l'efficacia dell'ordinanza sindacale impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio cautelare.

Roma, Cagliari, 6 agosto 2015.

Avv. Giuseppe Macciotta   Avv. Fabrizio Pietrosanti   Avv. Tommaso Paparo

MANDATO.

Il sottoscritto Alessandro Ramazzotti, nato a Nuoro il 28 agosto 1949, C.F. RMZ LSN 49M28 F979I, n.q. di Amministratore unico e legale rappresentante in carica di Abbanoa S.p.A., C.F. e CCIAA Nuoro 02934390929, con sede legale in via Straullu n. 35, Nuoro, conferisce disgiunto mandato agli avvocati Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo e Giuseppe Macciotta, a sottoscrivere il presente atto di appello e a rappresentare e difendere la Società nel relativo giudizio di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato in s.g. avverso l'ordinanza 28 luglio 2015 n. 179, con cui il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Seconda, nell'ambito del ricorso n. 568/2015 proposto da Abbanoa S.p.A. nei confronti del Comune di Maracalagonis per l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco n. 5 del 29 aprile 2015, ha respinto l'incidentale istanza di sospensione cautelare.

Conferisce pertanto loro ogni più ampia facoltà di legge e autorizza il trattamento dei dati personali. Elegge il domicilio della Società presso lo studio Pietrosanti Paparo & Associati in Roma, Via di Santa Teresa 23.

ABBANOA S.p.A.
L'Amministratore Unico

Abbanoa S.p.A. L'Amministratore unico

Dott. Alessandro Ramazzotti

Roma, 05 Agosto 2015

E' autentica

Avv. Fabrizio Pietrosanti

PCC

RELATA DI NOTIFICA

Cron. 07/2015

Io sottoscritto avvocato Fabrizio Pietrosanti, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma al n. A/15374, quale procuratore speciale di **ABBANOA s.p.a.**, con sede legale in (08100) Nuoro, via Straullu n. 35, C.F. e CCIAA Nuoro 02934390929, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante in carica, dott. Alessandro Ramazzotti, nato a Nuoro il 28 agosto 1949, cod. fiscale RMZ LSN 49M28 F979I, ai sensi e per gli effetti della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 22 gennaio 2009 n. 46, avendo apposto sull'originale la marca di euro 7,75

NOTIFICO

il su esteso atto di appello, innanzi all'ecc.mo Consiglio di Stato in S.G., alla ordinanza del Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Seconda, in data 28 luglio 2015 n. 179, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, inviandone copia conforme all'originale dall'ufficio postale "Roma 26", in Roma, Via Alessandria 59, a:

1. COMUNE DI MARACALAGONIS, in persona del Sindaco legale rappresentante in carica, presso il difensore avv. Cesare Rombi nel domicilio eletto in 09128 Cagliari, Via Dante 77, con raccomandata AG n. 76348954446-6

Roma, data del timbro postale

Avv. Fabrizio Pietrosanti

2. SINDACO in carica del COMUNE DI MARACALAGONIS, quale ufficiale del Governo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in 09040 Maracalagonis, Via Nazionale n. 49, con raccomandata AG n. 76348954445-4

Roma, data del timbro postale

Avv. Fabrizio Pietrosanti

3. **ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in 09123 Cagliari, Via Cesare Battisti 14, con raccomandata AG n. 76348954444-3

Roma, data del timbro postale

Avv. Fabrizio Pietrosanti

4. **CONDOMINIO DI TORRE DELLE STELLE**, c.f. 80011570928, in persona del legale rappresentante in carica dell'amministratore giudiziale "I Borghi s.r.l.", 09042 Monserrato (Cagliari), Via Argentina, 92, con raccomandata AG n. 76348954443-2

Roma, data del timbro postale

Avv. Fabrizio Pietrosanti

5. **CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONDOMINIO DI TORRE DELLE STELLE**, in persona del presidente in carica sig. Riccardo Peracca, residente in 09125 Cagliari, Via Sonnino 21, con raccomandata AG n. 76348954442-1

Roma, data del timbro postale

Avv. Fabrizio Pietrosanti

6. **PAOLINA MURRAI**, in qualità di proprietario di unità abitativa sita nella lottizzazione Torre delle Stelle e di condomino del Condominio di Torre Delle Stelle, residente in 09044 Quartucciu (CA), Via Monte Spada 13, con raccomandata AG n. 76348954441-0



Roma, data del timbro postale

Avv. Fabrizio Pietrosanti

Fabrizio Pietrosanti